

Prot. n.78/C/2016

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 10 Marzo 2016

Oggetto: **Nuova disciplina della concessione delle integrazioni salariali ordinarie – Istruttoria delle domande – Messaggio INPS n. 779/16-**

L'INPS fornisce ulteriori precisazioni in merito all'attività istruttoria, effettuata dalle Sedi dell'Istituto, delle domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria-

Riscontrato che le istruttorie delle domande di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria hanno subito un rallentamento a seguito dell'abrogazione delle Commissioni provinciali e della attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle relative competenze alle strutture territoriali dell'INPS, con l'allegato messaggio n. 779 del 19 febbraio 2016, la Direzione Generale dell'Istituto ha fornito le precisazioni in appresso evidenziate.

In primo luogo, a conferma di quanto già segnalato al punto 3. della circolare n. 7 del 20 gennaio 2016, il predetto messaggio ribadisce che, fino all'adozione del decreto del Ministro del Lavoro con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, verranno definiti i criteri di valutazione delle domande di concessione delle integrazioni salariali ordinarie, le competenti strutture territoriali dell'INPS, in sede di istruttoria di tali domande, continueranno ad osservare i criteri già applicati dalle Commissioni provinciali.

Quanto sopra rilevato, la Direzione Generale dell'INPS:

- ricorda la centralità - ai fini dell'istruttoria delle domande - della relazione tecnica resa a norma dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto alla quale le Sedi dell'Istituto potranno chiedere una integrazione di documentazione in caso di carenza di elementi di valutazione;
- in considerazione del carattere di transitorietà e di breve durata delle causali integrabili, non è necessario che l'azienda esibisca documenti di bilancio;
- in attesa dell'adeguamento delle procedure per calcolare il limite delle ore integrabili, al fine di evitare che vengano computati i periodi di integrazione salariale richiesti e non quelli effettivamente fruiti, le aziende devono autocertificare, ai sensi del menzionato art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in sede di domanda, i periodi di fruizione già goduti.


Tale adempimento non sarà più necessario nel momento in cui sarà resa obbligatoria l'acquisizione dei dati relativi all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria dal flusso Uniemens.

Tenuto conto delle indicazioni impartite dal suddetto messaggio, la Direzione di Area metropolitana dell'INPS di Torino, il 24 febbraio 2016 ha provveduto ad integrare la comunicazione diramata il 27 gennaio 2016, richiamando la necessità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente i periodi di effettiva fruizione della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria ed allegando un modulo che potrà essere utilizzato a questo scopo.

- La nuova versione della comunicazione in discorso, di seguito riportata, precisa tuttavia che l'Istituto non chiederà il rilascio dell'autocertificazione per le domande di

integrazione salariale con riferimento alle quali vi sia già stata una richiesta ai fini istruttori e la relativa documentazione sia stata già trasmessa dall'azienda.
I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti


ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)